



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Ordinanza del dirigente Numero 304 del 04/05/2020***

**Oggetto : ISTITUZIONE PROVVISORIA ALLA VIABILITÀ NELL'AREA DI PARCHEGGIO "E. FERRI" PER IL COLLOCAMENTO TEMPORANEO DEI BANCHI DI MERCATO SETTIMANALE.**

---

**Proponente : UFFICIO CENTRO STORICO PM**

---

**Settore: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

---

**Redattore: Pasquetti Francesca**

---

**Responsabile del Procedimento : Pasquetti Francesca**

---

**Dirigente: Joselito Orlando**

---



## ***Ordinanza del dirigente Numero 304 del 04/05/2020*** **IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

- **PREMESSO** che in data 30/04/2020 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 298, con cui si dà atto che a partire dal giorno 05/05/2020 e fino a nuove disposizioni è prevista la riapertura dei mercati settimanali (**limitatamente al settore alimentare**) che si svolgono sul territorio comunale nei giorni di martedì, giovedì e sabato, per consentire i quali è emersa la necessità di collocare temporaneamente i banchi di mercato sugli spazi individuati di Piazzale E. Ferri, lato sinistro dopo l'ingresso, predisponendo apposito provvedimento di carattere temporaneo;
- **RILEVATO** che al fine di consentire quanto in premessa, in relazione alle circostanze rappresentate occorre garantire la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, per cui si rende necessario istituire apposita disciplina di traffico a carattere provvisorio al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada;
- **RITENUTO** che, in base alle caratteristiche tecniche della strada, alle relative classificazioni ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada ed alle condizioni del traffico che vi si svolge, si rende opportuno provvedere in merito alla circolazione veicolare ed alla incolumità pubblica;
- **VISTI** gli artt. 3, 5, 6, 7, 21, 157, 158 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) e successive modifiche intervenute;
- **EVIDENZIATO** che la segnaletica stradale temporanea dovrà essere posizionata nel rispetto del D.M. del 10/07/2002, rubricato "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- **VISTA** la Legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- **RICHIAMATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 38, comma X, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- **DATO ATTO** che con Decreto del Sindaco n. 1 del 31/01/2019 si è provveduto all'individuazione del Dirigente della Polizia Municipale ed attribuito allo stesso il potere di assumere atti di gestione con valenza esterna;
- **VALUTATO** positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- **ACCERTATO** che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma II e 7 del D.P.R. 62/2013;

### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa di prevedere su **Piazzale E. Ferri, lato sinistro dopo l'ingresso, nei tratti appositamente indicati dalla segnaletica temporanea** ivi apposta nei giorni di **martedì, giovedì e sabato**, la seguente nuova disciplina di traffico:



➤ **DIVIETO DI SOSTA, a partire dalle ore 06,00 alle ore 14,00.**

**DISPONE**

che l'applicazione della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa contenute siano rese note al pubblico mediante la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente nonché con l'apposizione della segnaletica stradale da parte del Servizio Viabilità, in seno al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture Tecnologiche, Protezione Civile del Comune di Città di Castello il cui personale è incaricato di provvedere all'esecuzione del provvedimento di traffico in oggetto e di apportare le modifiche alla segnaletica necessarie per l'attivazione dell'Ordinanza, secondo le norme del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.S.), oltre che alla conservazione ed al controllo di conformità su tutta la segnaletica necessaria.

I provvedimenti imposti dalla presente Ordinanza entreranno in vigore dopo aver reso noto tale divieto mediante i prescritti segnali apposti non meno di 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi.

**RENDE NOTO**

che gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e tutti quelli a cui spettano sono incaricati dell'esecuzione del provvedimento in oggetto e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

L'inosservanza delle norme imposte con la presente Ordinanza sarà punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

E' abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.

**INFORMA**

che in caso di particolari necessità, il Comando di Polizia Municipale potrà adottare anche in deroga alla presente Ordinanza ulteriori provvedimenti motivati di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e/o pedonale ritenuti necessari, al momento non previsti o non prevedibili, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.

E' fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

**AVVERTE**

che, a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, per i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii.;



- al Ministro e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma III, del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Ai sensi dell'art. 8, comma II, lett. c), della Legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente/Comandante del Settore Polizia Municipale – Demografico Dott. Joselito ORLANDO ed incaricata dell'istruttoria afferente al presente provvedimento è l'Istruttore Amministrativo Sig.ra PASQUETTI Francesca.

Città di Castello, 04/05/2020

Il Dirigente  
Joselito Orlando / INFOCERT SPA

*firmato digitalmente*